



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 2943 del 04/10/2021

Classifica: 008.05.01

Anno 2021

(Proposta n° 12138/2021)

<i>Oggetto</i>	AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA A LA FONTE AL GALLO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE DI ELISA FRANCINI PER RECUPERO DI PAESAGGI AGRO-PASTORALI STORICI RELATIVO ALL'IMPIANTO DI VIGNETO (ART. 80 BIS DEL REGOLAMENTO FORESTALE) E RIMBOSCHIMENTO (ART. 82 C. 4 DEL REGOLAMENTO FORESTALE) IN LOCALITÀ LA FONTE AL GALLO NEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI. PRATICA ARTEA N. 2021FORATBGRZZFNC62D21E169K0480210101-RIF. AVI 27448
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO VINCOLO IDROGEOLOGICO
<i>Ufficio Responsabile</i>	P.O. Pianificazione Strategica
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	MATASSONI LUCA
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Bellomo Nadia

MATLUC00

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

(I) VISTO

I.1 - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

I.2 - che la Città Metropolitana di Firenze, è soggetto titolare delle funzioni in materia di forestazione ai sensi della L.R. n. 22 del 03/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56”;

I.3 - la L.R. n. 39/2000 e s.m.i., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.;

I.4 - le “Linee guida per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico” per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge Forestale della Toscana - L.R. 39/2000, approvato con Atto Dirigenziale n. 915 del 27/04/2017 ;

I.5 - l’Atto Dirigenziale n. 1681 del 28/06/2019 con il quale è stata attribuita alla Dott. Arch. Nadia Bellomo la Posizione Organizzativa per la Pianificazione Strategica, con decorrenza 01/07/2019;

I.6 - l’Atto Dirigenziale n. 1011 del 07/05/2019 con il quale il Dott. Geol. Luca Matassoni è stato individuato quale responsabile del procedimento, con decorrenza 13/05/2019.

(II) PREMESSO CHE

II.1 - in data 20/07/2021, trasmessa dal Dott. For. Lorenzo Mini in qualità di tecnico incaricato, acquisita con protocollo n. 36260 del 21/07/2021, è pervenuta alla Città Metropolitana di Firenze istanza di autorizzazione in sanatoria per il recupero di paesaggi agro-pastorali storici ai fini produttivi (articolo n. 80 bis del Regolamento Forestale) relativo all’impianto di vigneto e rimboschimento (articolo n. 82 comma 4 del Regolamento Forestale), in località La Fonte al Gallo, nel Comune di Greve in Chianti;

II.2 - il richiedente firmatario è Francini Elisa, in qualità di legale rappresentante di La Fonte al Gallo Società Agricola Semplice di Elisa Francini, affittuaria dei terreni di proprietà di Razzolini Francesco;

II.3 - l’istanza, alla quale è stato attribuito sul sistema regionale SIGAF il n. di pratica ARTEA 2021FORATBGRZZFNC62D21E169Ko480210102, riguarda le seguenti particelle catastali del Comune di Greve in Chianti (con relativa superficie di intervento): Foglio 72, particelle 13 (00.06.05 ha), 15 (00.02.87 ha); Foglio 73, particelle 23 (00.03.81 ha), 40 (00.00.76 ha), 41 (00.04.56 ha), 42 (00.01.75 ha), 43 (00.03.70 ha), per una superficie totale di 00.23.50 ha;

II.4 - la sanatoria riguarda la trasformazione non autorizzata delle porzioni costituite dalla particella 23 e di parte della particella 43 (00.05.61 ha in totale), mentre sulle restanti porzioni (00.17.89 ha) è prevista la piantumazione di cerri al fine di rimboschimento, necessario a ricondurre la trasformazione complessiva dell’area al di sotto del limite di 3 ettari previsto dall’articolo n. 80 bis del DPGR 48R/2003 (vedi oltre);

II.5 - il rimboschimento sarà eseguito mediante: la ripulitura del terreno invaso da erbe annuali e poliennali eseguita con mezzo meccanico fornito di idonea attrezzatura, compreso la sistemazione del materiale di risulta, lo squadro del terreno preparato per la messa a dimora delle piante, lo scasso a buche delle dimensioni di 40cm x 40cm x 40 cm a buca eseguito con mini escavatore su tutta la superficie, la messa a dimora delle piantine di cerro (*Quercus cerris*) e altre essenze;

II.6 - il richiedente ha dichiarato che i lavori saranno eseguiti in economia diretta.

(III) CONSIDERATO CHE

III.1 - dalla documentazione trasmessa il proprietario dei terreni oggetto di intervento è Razzolini Francesco e che la Società richiedente è l’affittuaria dei medesimi;

III.2 - il contratto di affitto è disponibile sul sistema regionale SIGAF;

III.3 - l'istanza in oggetto è mirata al superamento dei motivi ostativi, comunicati con protocollo n. 31878 del 21/06/2021, che hanno portato all'archiviazione di altra precedente istanza del richiedente;

III.4 - la criticità maggiore era legata al superamento del limite di 3 ettari previsto dal comma 2 dell'art. 80 bis del DPGR 48/R/2003 nella trasformazione dei terreni in assenza di titolo abilitativo rispetto a quanto autorizzato con A.D. n. 1066 del 07/05/2018;

III.5 - l'istanza in oggetto prevede correttamente la sanatoria della trasformazione che concorre al raggiungimento di detto limite rispetto a quanto autorizzato in precedenza e il rimboschimento di aree con superficie pari a quelle trasformate in eccedenza rispetto allo stesso limite;

III.6 - l'istanza è coerente con quanto emerge dal verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 45/2021 della Stazione di Figline e Incisa Valdarno dei Carabinieri Forestale, ad essa allegato;

III.7 - è stata acclusa l'attestazione del pagamento della sanzione comminata;

III.8 - la verifica della documentazione presentata ha riscontrato la mancanza di informazioni e/o documenti necessari per la completezza dell'istanza, oltre a incongruenze, che non ne hanno comunque impedito la valutazione di merito;

III.9 - pertanto, in data 09/08/05/2021, con protocollo n. 39185, è stata inviata la seguente richiesta di integrazioni, con sospensione dei termini del procedimento:

1. chiarimenti circa l'inclusione di una porzione della particella 13 autorizzata alla trasformazione con A.D. n. 1066/2018 tra le aree dedicate al rimboschimento e sulla mancata congruenza dei limiti delle superfici oggetto di sanatoria più sud-orientali nelle tavole 3 e 4, con eventuale correzione degli elaborati planimetrici e/o dei valori delle relative superfici;
2. indicazione del sesto di impianto (minimo 4 m x 4 m) e del numero di piante previste per il rimboschimento, garantendo un minimo di variabilità delle specie di appartenenza;
3. piano colturale per un periodo di almeno 5 anni dall'impianto;

III.10 - in data 09/09/2021, con protocollo n. 41965 stessa data, è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta, risolutiva delle problematiche segnalate;

III.11 - in data 16/09/2021, con protocollo n. 42780, è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento a partire dal 20/08/2021, tenendo conto del periodo di sospensione intercorso tra la richiesta della documentazione integrativa e la sua ricezione;

III.12 - in data 28/09/2021 è stata eseguita dal RdP la ricognizione dei luoghi, con il seguente esito: l'area destinata al rimboschimento presenta allo stato attuale sporadiche piante arboree forestali in nuclei sparsi di modesta entità, soprattutto al limite centro-occidentale. Al limite N è presente una catasta di tronchi probabilmente destinata alla produzione di assi e/o pali. Non sono state rilevate significative opere di sistemazione idraulico agraria, né indizi di dissesti in atto o incipienti. L'area è caratterizzata da pendenze inferiori al 20%, degradanti in direzione SO, ed classificata a pericolosità da frana bassa (PF 1) negli elaborati del PAI. La ricognizione, in definitiva, ha constatato la corrispondenza dei luoghi a quanto descritto negli elaborati tecnici di supporto all'istanza

III.13 - a seguito dell'istruttoria di merito, con nota n. 80/21 del 30/09/2021, è stato espresso, ai soli fini del vincolo idrogeologico, parere favorevole senza particolari condizioni per la sanatoria e con prescrizioni per il previsto rimboschimento, interamente recepito nel dispositivo del presente atto;

III.14 - le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto III.13 hanno espresso **esito favorevole**.

(IV) DISPONE

IV.1 - che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

IV.2 - per i motivi indicati nelle valutazioni sopra enunciate, ai sensi della L.R. 39/2000 e s.m.i. e del vigente Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i. di **autorizzare** gli interventi richiesti, con le seguenti prescrizioni:

- a) siano rispettate le indicazioni riportate nella relazione tecnica del Dott. For. Lorenzo Mini, compresa l'integrazione con il piano colturale per i 5 anni successivi al rimboschimento;
- b) in particolare, sia mantenuto il profilo longitudinale attuale del terreno, senza l'esecuzione di significativi scavi e/o riporti;
- c) sia garantito l'inerbimento permanente dell'area già dalle fasi precedenti l'impianto, anche mediante semina di essenze idonee, al fine di limitare l'azione erosiva delle acque di scorrimento superficiale;
- d) siano rispettate le Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori di cui al Capo I, sezione II del Titolo III del Regolamento Forestale DPGR 48/R del 08/08/03 e s.m.i. (artt. 75, 76, 77 e 78), garantendo durante tutte le fasi dei lavori la corretta regimazione delle acque e la prevenzione dall'insorgere di fenomeni erosivi;
- e) qualora nel corso dei lavori dovessero rendersi necessarie delle varianti, queste dovranno essere espressamente autorizzate;
- f) qualora il richiedente decida di affidare ad altri l'esecuzione, anche di parte, dei lavori, i dati identificativi dell'esecutore e/o della ditta subentrante dovranno essere trasmessi prima dell'inizio dei medesimi;
- g) l'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere gli interventi o di dettare ulteriori prescrizioni qualora si dovesse verificare danno forestale e/o idrogeologico;
- h) nel caso l'intervento non sia stato eseguito completamente, entro sessanta giorni dalla scadenza della validità della presente domanda, dovrà esserne data comunicazione ai sensi dell'art. 72 c. 7 bis del Regolamento Forestale, in ogni caso entro tale termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio lavori;
- i) per quanto non espressamente segnalato si rimanda alle altre prescrizioni indicate dal Regolamento Forestale;

IV.3 - che siano fatte salve le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'intervento previsto.

IV.4 - La presente autorizzazione ha validità di anni tre (3) dalla data del rilascio.

(V) TUTELA

V.1 - Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

lm

Firenze, 04/10/2021

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
BELLOMO NADIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”